

## CONTRATTO DI CONTO VENDITA

Con il presente atto, di cui si redige in duplice copia l'originale,

**tra**

la ditta **Magazine Pellet di Penka Radeva Kostadinova**, corrente in Nardò (LE) Via Zona PIP Lotto 2535, Località Boncuri (c.f: RDVPNK72S47Z104W, P.IVA 04877340754- PEC: peckaradeva@pec.it) in persona del titolare, **Sig.ra Radeva Kostadinova Penka**, esercente attività di commercio all'ingrosso di pellet, di seguito chiamato **fornitore**

**e**

la ditta e/o società .....

di seguito chiamato **rivenditore**,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

1) Il fornitore si impegna a consegnare al rivenditore (specificare il luogo ove avviene la consegna della merce) senza che questi ne acquisisca la proprietà, per un periodo di giorni 30, la seguente merce: specificare la quantità e la tipologia di pellet ed il costo a sacco.

2) Il rivenditore, il quale dal momento della consegna della merce ne ha piena disponibilità e ne diventa custode, con l'obbligo di conservazione e custodia della stessa, ai sensi dell'art. 1557 cc e segg., al fine di impedirne il deterioramento e/o la distruzione e nel caso di danno e/o furto della merce, anche per causa non imputabile al rivenditore, questi è obbligato a corrispondere al fornitore il prezzo stabilito.

3) Il rivenditore ha termine di giorni 30 per presentare la merce al cliente e venderla.

4) Il rivenditore diventerà proprietario della merce solo dopo la vendita della stessa al terzo cliente, con obbligo di corrispondere al fornitore il prezzo convenuto per la merce depositata nei suoi locali e vendita e di restituzione di quella invenduta nello stesso stato in cui l'ha ricevuta.

5) Le parti convengono che alla scadenza del termine pattuito per il deposito, il termine stesso possa essere rinnovato per altri 30 giorni, per la merce invenduta, alle stesse condizioni già convenute.

6) Per tutto quanto non convenuto nel presente atto le parti rinviano a quanto disposto dall'art. 1556 e segg. c.c..

7) Le parti convengono che nel caso di lite scaturente dall'applicazione del presente accordo, il foro competente è quello del fornitore.

Nardò, li .....

L.C.S.

Il fornitore

L.C.S.

Il rivenditore